

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 798 DEL 07/05/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SU PREPARATI CITOLOGICI O ISTOLOGICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. ANNO 2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 871/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con email agli atti del 3/02/2026 il Direttore dell’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica di Vicenza chiedeva il rinnovo della convenzione per attività di consulenza su preparati citologici o istologici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, con l’Azienda Ospedale Università Padova, scaduta il 31/12/2025.

Sulla base di quanto sopra, acquisiti i pareri di rito di Direzione Sanitaria e Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est, con nota prot. n. 13346 del 5/02/2026, la scrivente Direzione comunicava all’Azienda Ospedale Università Padova la necessità di addivenire al rinnovo dell’accordo.

L’Azienda Ospedale Università Padova ha espresso, per le vie brevi, la propria disponibilità alla stipula dell’accordo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione.

Si evidenzia, in particolare, che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 10 consulenze per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2026, pari ad € 2.580,00 esente IVA.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare la Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Ospedale Università Padova per attività di consulenza su preparati citologici o istologici, per l’anno 2026, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Ospedale Università Padova per attività di consulenza su preparati citologici o istologici, per l’anno 2026, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell’accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2026 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 2.580,00 IVA esente;

3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SU PREPARATI CITOLOGICI O ISTOLOGICI

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata del Direttore Generale Dott. Paolo Fortuna

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA, Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, Codice
fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dal Direttore
Generale Dott. Peter Assembergs

PREMESSO

- che l'art. 88, comma 4, del CCNL 23.01.2024 Area Sanità prevede tra le attività libero professionali intramurarie del personale medico e sanitario, anche l'attività che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- che l'art. 89, comma 1, lettera b) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità, prevede l'attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolta in equipe all'interno delle strutture aziendali e caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- che l'art. 2, lettera b), del Regolamento Aziendale per l'esercizio della

libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, prevede l'effettuazione di tale attività con le modalità indicate all'art. 7 dello stesso Regolamento;

- che l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota acquisita agli atti con prot. n. 9153/2026, ha chiesto all'Azienda Ospedale - Università Padova il rinnovo dell'accordo per attività di consulenza su preparati citologici o istologici per l'anno 2026;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 8 Berica, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di consulenze su preparati citologici o istologici da parte dell'U.O.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 8 Berica allo scopo di espletare consulenze su preparati citologici o istologici presso i laboratori dell'U.O.C. di Anatomia Patologica.

La raccolta, il trasporto e la conservazione dei campioni saranno effettuati a cura e spese dell'Azienda ULSS 8 Berica con le modalità previste dalle Linee Guida del Ministero della Salute e i Protocolli forniti dalla Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia (SIAPEC).

L'Azienda ULSS 8 Berica, ai fini della tutela del paziente, assicura la tracciabilità dei campioni e la loro corrispondenza. L'U.O.C. di Anatomia Patologica effettuerà l'attività, oggetto del presente accordo, secondo le modalità organizzative in uso presso l'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Anatomia Patologica, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, avvalendosi dell'attività di supporto del personale del comparto.

ART. 3

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 8 Berica s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per la predetta attività il seguente corrispettivo:

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
95565	Consulenza su preparati citologici o istologici	€ 258,00/cad.

ART. 4

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività,

L'U.O.C. di Anatomia Patologica dovrà trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo delle prestazioni effettuate mensilmente, indicando il numero delle prestazioni ed i nominativi del personale che ha effettuato le prestazioni, al quale andranno allegate le copie delle relative richieste di consulenze pervenute dall'Azienda ULSS 8 Berica.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero delle prestazioni effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

ART. 6

DURATA

Il presente accordo ha validità per l'intero anno 2026.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della convenzione dovranno essere concordate preventivamente e, comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 7

PRIVACY

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento dell'Unione Europea promulgato il 25.5.2018) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività richiesta.

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale.

ART. 8

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e ss. del D.lgs. n. 123 del 01 agosto 2025 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005). L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dall'Azienda ULSS 8 Berica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Vicenza,

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- **Dott. Paolo Fortuna** -

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
- **Dott. Peter Assemergs** -